

CoViD-19

formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Comitato regionale di coordinamento
art. 7 D. Lgs. 81/08

30 giugno 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 87 del 23/05/2020 BOLOGNA

ORDINA

2. a far data dal 25 maggio 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione professionale” allegato n. 5;

Allegato 5

Linee guida regionali per la Formazione professionale

I soggetti pubblici e privati possono realizzare:

- **attività in presenza** in laboratorio con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature, in spazi attrezzati con le necessarie strumentazioni, nonché in spazi aperti
- **stage** che riguardino attività economiche che non siano sospese, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza

Lo stage deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

➤ In ogni caso l'organizzazione delle attività deve tener conto delle specifiche esigenze delle **persone con disabilità**, di cui Al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle Misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.

➤ È consentito ai soggetti privati e pubblici che erogano attività formativa di **svolgere in presenza gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti**, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti o perché la specificità del profilo professionale, e pertanto le competenze oggetto di valutazione, richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali.

Con riferimento alla
formazione in materia di salute e sicurezza

nei soli casi nei quali **non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione, è possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi**, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il soggetto formativo dovrà realizzare le attività pratiche all'interno di spazi nella propria disponibilità nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione e protezione condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica il 22 maggio 2020:

- Predisporre una **adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione**, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- **Potrà essere rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- **Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani** per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente

- **Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni**, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti
- **Privilegiare**, laddove possibile, **l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui
- Nel caso di **soggetti minori (età 14-17)**, il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle **esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**

- **Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;** tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
- **Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.** Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività
- **Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti,** in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- **Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti
- **Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.** In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. **Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.** In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei Filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- **Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/ Protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 98 del 06/06/2020 BOLOGNA

ORDINA

1. a far data dall'8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate all’ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;

DPCM 11 giugno 2020

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FAQ MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, **nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza**, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle **figure della prevenzione**. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il [parere allegato](#).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020

-omissis-

QUESITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Nel condividere che la tematica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche per gli obblighi previsti dalla normativa specifica di settore, in riferimento al quesito posto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato), il CTS esprime parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:

- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase,

- Emilia Romagna
(prot. 0322765 del 28/04/2020);
- Piemonte
(prot. 12255 del 14/04/2020);
- Lazio
(prot. 348383 del 16/04/2020);
- Friuli Venezia Giulia
(prot. 9332 del 14/04/2020)

FAQ MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere *ex novo* (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

FAQ MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?

In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.

Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

FAQ MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di ¹⁹ formulare domande, etc.).

DPCM 11 GIUGNO 2020

Art. 1, comma 1, lettera q)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

q) sono sospesi:

- i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
- sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

DPCM 11 GIUGNO 2020

Art. 1, comma 1, lettera q)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

q) sono esclusi dalla sospensione:

- i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

DPCM 11 GIUGNO 2020

Art. 1, comma 1, lettera q)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

q) sono esclusi dalla sospensione:

- gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni
- **i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

DPCM 11 GIUGNO 2020

Art. 1, comma 1, lettera q)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

q) sono esclusi dalla sospensione:

- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati.

DPCM 11 GIUGNO 2020

Art. 1, comma 1, lettera q)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

q) sono esclusi dalla sospensione:

- Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

1-INFORMAZIONE

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

1-INFORMAZIONE

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

10-FORMAZIONE

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020

Informazione e formazione

1. Devono essere adeguate, **contestualizzate** e, allo stesso tempo, **adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio**, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, **vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali**

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020

Informazione e formazione

2. È quindi imprescindibile mettere in atto un' incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle **misure adottate cui il personale deve attenersi**; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - **l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni**, evitando così il moltiplicarsi di fake news (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, INAIL, OMS, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC))

Normativa nazionale, Ordinanze regionali, Protocolli di sicurezza, FAQ Documenti vari

<https://www.regione.emilia-romagna.it/>
[coronavirus](https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus)

NUOVE SANE ABITUDINI

10 SEMPLICI PRATICHE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA.

1. MANTIENI ALMENO UN METRO DI DISTANZA.

Il distanziamento fisico è uno dei modi più sicuri per proteggere se stessi e gli altri.
È importante rispettare la distanza con tutti, conoscenti e sconosciuti, sintomatici e asintomatici, con maggiore riguardo per le persone più fragili (come anziani, immunodepressi, cardiopatici).

4. INDOSSA I GUANTI SOLO SE NECESSARIO.

Le mani, opportunamente e frequentemente lavate, garantiscono una protezione superiore rispetto all'uso dei guanti che, oltre ad aumentare il rischio di contagio, diventano presto rifiuti plastici di difficile smaltimento.
L'uso dei guanti è raccomandato sempre:
- per chi lavora a contatto con persone malate (ad esempio negli ospedali, ambulatori, residenze sanitarie o nell'assistenza a casa);
- per chi lavora nella distribuzione di alimenti (ad esempio nei negozi alimentari, ristoranti, mense).

7. USA LA PIEGA DEL GOMITO QUANDO TOSSISCI O STARNUTISCI.

Se devi tossire o starnutire, copri la bocca e il naso servendoti della piega del gomito e non della mano. L'uso della mano favorisce la trasmissione di eventuali germi a superfici, oggetti o altre persone a te vicine.

9. PULISCI E DISINFETTA LE SUPERFICI.

Puoi igienizzare le superfici e rimuovere la presenza di germi lavandole con normali detersivi e disinfettandole con prodotti a base di alcool etilico al 70% o candeggina opportunamente diluita (ipoclorito di sodio 0.1%).

SCOPRI DI PIÙ SU
[NUOVESANEABITUDINI.IT](https://www.regione.emilia-romagna.it/nuovesaneabitudini)
[#NUOVESANEABITUDINI](https://www.regione.emilia-romagna.it/nuovesaneabitudini)

2. LAVA SPESSO LE MANI.

Usa acqua e sapone (per almeno 40 secondi) o, in alternativa, sfrega le mani con un gel idroalcolico (per almeno 20 secondi), facendo attenzione a detergere a fondo e in modo completo le mani. È necessario ripetere l'operazione molte volte nell'arco della giornata, soprattutto dopo aver maneggiato cose toccate da altre persone o potenzialmente esposte al virus.

5. INDOSSA LA MASCHERINA.

In Emilia-Romagna è obbligatorio l'uso della mascherina (chirurgica monouso o in tessuto lavabile):
- all'aperto, se non puoi mantenere la distanza di almeno un metro;
- nei locali accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
L'uso di mascherine filtranti ffp2 e ffp3 non è raccomandato al di fuori dei contesti di cura.

8. ARIEGGIA SPESSO I LOCALI.

Cambia frequentemente l'aria nei locali in cui passi del tempo e prediligi le attività all'aria aperta. In questo modo respiri aria più pulita e con minore concentrazione di germi.

10. IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO, STAI A CASA E AVVERTI IL TUO MEDICO.

Se compaiono sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, vomito o diarrea oppure se hai avuto un contatto stretto con una persona positiva al CoVID-19, avverti immediatamente il tuo medico curante o la guardia medica e segui attentamente le istruzioni che ti saranno fornite.

3. NON TOCCARTI IL VISO.

Non toccarti occhi, naso, bocca, se non dopo esserti opportunamente lavato le mani. Meno ci si tocca il volto, più si riducono le possibilità di contagio. Per questo, ad esempio, non ci si deve assolutamente toccare il viso dopo essersi sistemati la mascherina che si sta indossando.

6. INDOSSA CORRETTAMENTE LA MASCHERINA.

Come indossare correttamente la mascherina:
- igienizza le mani prima di indossarla;
- copri sempre e completamente naso e bocca;
- non toccare la parte frontale durante l'uso o per toglierla;
- buttila quando è inumidita o deteriorata;
- se è lavabile, riponila in un sacchetto prima di detergerla.



Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020

Informazione e formazione

3. Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, **crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi**. Quindi la **corretta ed intrinseca gestione del rischio**, nonché la **corretta comunicazione del rischio**, unitamente a tutte le altre **soluzioni adottate**, possono creare **un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere**

Accordo tra le parti sociali artigiane per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro artigiani

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/accordo-contrasto-covid-19-nei-luoghi-di-lavoro-artigiani>